

icqrf.dipartimento@pec.politicheagricole.gov.it

**MASAF - Dipartimento delle Politiche
Europee e internazionali e dello sviluppo
rurale**

Via XX Settembre, 20
00187 Roma

**Al Coordinatore Commissione Politiche
Agricole
Regione Veneto**

*Area Marketing territoriale, Cultura,
Turismo, Agricoltura e Sport*

Palazzo Sceriman

Cannaregio, 168 - 30121 Venezia (VE)

e-mail:

area.marketingterritoriale@regione.veneto.it

Leonardo SpA

Mandataria RTI Lotto 3 Gara SIAN

Piazza Monte Grappa, 4

00195 ROMA

Oggetto: VITIVINICOLO – Disposizioni nazionali di attuazione del regolamento (UE) n. 2021/2115 del Consiglio e del Parlamento europeo del 2 dicembre 2021 di cui all’art. 58 comma 1 lettera a) per quanto riguarda l'applicazione dell'intervento settoriale vitivinicolo della riconversione e ristrutturazione dei vigneti per la campagna 2026/27.

Appendice alla circolare n. 1090 del 9 gennaio 2025

La Circolare di AGEA Coordinamento n. 1090 del 9 gennaio 2025 recante, “*VITIVINICOLO – Disposizioni nazionali di attuazione del regolamento (UE) n. 2021/2115 del Consiglio e del Parlamento europeo del 2 dicembre 2021 di cui all’art. 58 comma 1 lettera a) per quanto riguarda l'applicazione dell'intervento di ristrutturazione e riconversione e ristrutturazione dei vigneti*” rimane valida anche per la campagna 2026/27 con le integrazioni riportate nella presente appendice.

In primo luogo, si precisa — a chiarimento della precedente circolare — che le spese relative all’estirpazione del vigneto, e quindi il relativo contributo, **non possono essere riconosciute** per quelle **forme di allevamento prive di strutture di sostegno**, come ad esempio l’Alberello.

A partire dalla campagna 2026/27 **non sarà più possibile utilizzare**, nelle operazioni di ristrutturazione e riconversione varietale, **le autorizzazioni derivanti dalla conversione di ex diritti**, poiché il termine ultimo per il loro utilizzo è scaduto il 31 dicembre 2025.

Per quanto riguarda le scadenze procedurali, la domanda di aiuto all'Organismo Pagatore (OP) per la campagna 2026/27 dovrà essere presentata **entro il 14 aprile 2026**, come stabilito nel Decreto n. 40551 del 28 gennaio 2026. Le attività previste per l'esercizio finanziario 2026/27 dovranno concludersi **entro il 15 giugno 2027**, in modo da consentire agli OP di procedere al pagamento del saldo finale **entro e non oltre il 15 ottobre 2027**. È facoltà di ogni OP, in accordo con le Regioni/PA, anticipare il termine del 15 giugno 2027 per garantire il rispetto del successivo termine del 15 ottobre 2027 per liquidare tutte le domande di pagamento. Di conseguenza, non sono previste modifiche al cronoprogramma delle attività.

Il termine per la definizione della graduatoria di finanziabilità **di tutte le domande ammissibili** è fissato al **30 dicembre 2026**, come stabilito dal decreto sopra menzionato. È facoltà degli OP, in accordo con le Regioni/PA, di approvarla anticipatamente.

Per quanto riguarda le tipologie di intervento, anche nella campagna 2026/27 **non sono ammissibili** né il **sovrainnesto** né le **azioni di miglioramento delle tecniche**, poiché i costi relativi non risultano contemplati nelle TSCU.

In merito agli **impianti irrigui**, il PSP ha disciplinato quanto previsto dall'articolo 11, comma 4, lettera a), del Regolamento delegato (UE) 2022/126, ammettendone la **realizzazione sui vigneti** come intervento di miglioramento delle tecniche di gestione. Tale ammissibilità **è subordinata** al fatto che le Regioni **inseriscano nelle proprie determinazioni i requisiti richiesti dai commi da 4 a 8 dello stesso articolo del Regolamento delegato**. Gli OP dovranno quindi integrare nelle proprie procedure **sistemi di controllo** adeguati a verificare il rispetto di tali requisiti, includendoli nelle check list e predisponendo opportune **piste di controllo**.

Per quanto riguarda il contributo per la **compensazione delle perdite di reddito** derivanti dall'attuazione dell'intervento — compensazione che può coprire fino al 100% della perdita — Regioni e OP dovranno definirne l'importo che comunque non potrà superare il limite massimo stabilito dalla normativa nazionale, riportato nella nota del Direttore generale del MASAF protocollo n. 59454 del 6 febbraio 2026 pari ad € **6.609**. Si conferma, inoltre, che **non è prevista** alcuna compensazione finanziaria se vengono utilizzate autorizzazioni al reimpianto **non derivanti** da operazioni di ristrutturazione e riconversione, oppure quando l'azione prevede **l'impegno all'estirpazione di un vigneto** o, ancora, in caso di **estirpazione obbligatoria** per motivi fitosanitari.

I beneficiari **non possono richiedere** il pagamento anticipato dell'aiuto, poiché le attività devono obbligatoriamente concludersi **entro il 15 giugno 2027**, così da garantire agli Organismi Pagatori la possibilità di liquidare tutti i contributi **entro e non oltre il 15 ottobre 2027**.

Con riferimento alla definizione delle risorse per la campagna 2026/27, le Regioni che — come previsto dall'articolo 4 del Decreto n. 693212 del 24 dicembre 2025 — abbiano attivato nella campagna 2025/26 un'operazione di overbooking nell'assegnazione a bando dell'intervento settoriale di

Ristrutturazione e Riconversione dei Vigneti, dovranno ridurre la dotazione finanziaria del medesimo intervento per il 2026/27 di un importo equivalente alle risorse impegnate oltre il 100% del budget assegnato nella campagna 2025/26 all'intervento settoriale della Ristrutturazione vigneti.

Infine, per quanto riguarda gli **importi maggiorati delle TSCU** destinati alla “**viticoltura eroica**” e ai **vigneti situati su terreni con pendenza superiore al 15%**, si ricorda che la Commissione europea ha avviato nel maggio 2025 un audit nel quale sono emerse possibili incongruenze nella definizione delle TSCUE. Considerato che il MASAF, nel verbale dell'incontro del 3 dicembre scorso, ha specificato che *“solo a conclusione dell'audit si potrà dire cosa può essere compreso o meno”*, si ritiene opportuno che Regioni, nell'elaborazione dei bandi per la campagna 2026/27, adottino formulazioni che consentano loro di **non concedere** l'importo maggiorato per la viticoltura eroica e per i vigneti situati su terreni con pendenza superiore al 15% rispetto all'importo previsto sui terreni con pendenza inferiore al 15%, laddove l'audit si dovesse concludere con tale prescrizione da parte degli Uffici della Commissione. A titolo esemplificativo e non esaustivo, i bandi potrebbero consentire ai viticoltori di richiedere gli importi maggiorati di spesa per le TSCU in questione, condizionandone la concessione dei suddetti importi maggiorati rispetto allo stesso intervento in terreni con pendenza inferiore al 15%, all'esito favorevole dell'audit per lo Stato membro Italia. AGEA Coordinamento comunicherà tempestivamente alle Regioni e agli OP l'esito di tale audit.

IL DIRETTORE DEL COORDINAMENTO

(dr. Salvatore Carfi)